

della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Inoltre l'art. 3 del regolamento espressamente richiama il codice della strada e l'uso pubblico delle aree disciplinate.

Sul punto, si fa notare che se la disposizione fosse emanata a tutela dell'equilibrio ambientale e dell'habitat del parco, il regolamento dovrebbe disciplinare la circolazione di tutti i veicoli e non solo delle autocaravan.

Infine l'art. 231 co. 2 del codice della strada dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del codice. Tra queste si ritiene potersi annoverare l'art. 11 co. 2 lett. c) legge n. 394/91 che affida al regolamento del parco la disciplina della circolazione.

Alla luce dell'ambito applicativo del codice della strada si ritiene che la violazione contestata, la sanzione, la procedura, i termini e l'autorità cui ricorrere debbano essere **disciplinati dal D.Lgs. n. 285/92 anziché dalla legge 689/81.**

Tanto premesso, si chiede codesto rispettabile Ministero di **chiarire se all'interno dell'ente parco nazionale delle foreste casentinesi monte Falterona e Campigna la sosta, gli aspetti sanzionatori e le procedure di accertamento sono disciplinati dal Codice della strada anziché dalla legge n. 689/91.**

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro in merito si porgono i più cordiali saluti.



Dott. Marcello Viganò

Allegati:

1. Verbale n. 11/2010
2. Fotografia area di sosta località Passo della Calla
3. Regolamento provvisorio per le attività di campeggio e pernottamento all'aperto nel parco nazionale.
4. Fotografia segnaletica verticale installata nell'area di sosta.

marcellovigano@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel. 055 2340597 - fax 055 2346925